LA RAPPRESENTANZA POLITICA: DALL'ACCEZIONE AUTORITARIA DELLA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE FASCISTA AL VOTO REPUBBLICANO

NICOLETTA LAURENTI COLLINO*

1. *Introduzione*

Nel presente lavoro il tema della "rappresentanza politica" viene utilizzato come filtro per analizzare come muta l'assetto parlamentare, a Statuto invariato, durante il fascismo e quanto accade, dal punto di vista istituzionale e costituzionale, tra il 1943 (fine del Regime) ed il 1946 (inizio della Repubblica ed elezione della Costituente); una volta caduto Mussolini, è ormai superato il punto di rottura con il sistema e non si può "tornare allo Statuto"[1].

Negli anni della transizione costituzionale, vengono dunque elaborate due Costituzioni provvisorie che ricostruiscono gli equilibri istituzionali, dai quali il Parlamento è escluso fino alla sua elezione nello Stato repubblicano. Un Organo essenziale di bilanciamento rispetto ai poteri dell'Esecutivo è la Costituente, primo Organo rappresentativo, votato dai cittadini, dopo anni di separazione tra popolo ed Istituzioni.

La nozione di "rappresentanza politica" trova le sue radici nel procedimento elettorale; durante il Ventennio, si affermano però teorie antielezionistiche della rappresentanza, finalizzate a dimostrare la separabilità del rapporto rap-

* Dottoranda in Scienze Giuridiche presso l'Università di Trieste, sede convenzionata dell'Università di Udine.

[1] L'espressione riporta alla mente il noto articolo di Sidney Sonnino, *Torniamo allo Statuto*, pubblicato su *La Nuova Antologia* il 1° gennaio 1897, articolo in cui l'Autore, richiamando la Carta costituzionale, denuncia il malfunzionamento del sistema parlamentare italiano, denso di interessi particolari e clientelari. La sua intenzione consiste nel restituire al Re i suoi poteri, perché il Sovrano assicuri l'«alta direzione» e la tutela dell'«interesse collettivo e generale». Il suo appello rimane inascoltato, ma, alcuni decenni dopo, la stessa sfiducia verso il sistema rappresentativo porta al totalitarismo. Cfr. S. Sonnino, *Torniamo allo Statuto*, in *Nuova Antologia*, 151, 1897, in particolare p. 10.

presentativo dall'investitura dei governanti[2]. Il Parlamento è rappresentativo non perché si forma su base elettiva, bensì in quanto Organo dello Stato[3].

Se le votazioni del 1929 e del 1934 hanno carattere antidemocratico, in quanto effettuate in forma plebiscitaria e l'elettore è posto davanti ad un bivio che implica l'approvazione o il respingimento *in toto* della lista di deputati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo, il Duce nel 1939 va oltre, sostituendo la Camera dei Deputati con la Camera dei Fasci, ossia una Camera dal carattere non elettivo[4]. Nonostante lo Statuto sembri legittimare tale scelta, in realtà l'elasticità statutaria impone un nucleo duro di principi non modificabili.

L'eccezionalità del Regime porta ad una distorsione del concetto di "rappresentanza politica": nelle poche pagine che seguono, nella consapevolezza che l'argomento necessiterebbe di ben più ampi spazi, si intende tracciare un primo esame delle idee che sorreggono tale concetto e del percorso per il recupero della nozione nella sua accezione democratica. L'*iter* verso la sovranità popolare si rivela denso di tornanti.

Nella permanenza formale della Statuto, le fonti normative del periodo 1943-1946 rappresentano la Costituzione sostanziale e strutturano gli strumenti giuridici che regolano lo svolgimento del *referendum* istituzionale e l'elezione della Costituente.

I costituenti, critici sia verso lo Stato liberale che verso lo Stato autoritario, optano per una soluzione compromissoria, nel redigere la Costituzione repubblicana: si fanno convergere le diverse ideologie ed i divergenti programmi[5].

Se il primo Risorgimento porta all'Unità d'Italia ed alla stesura dello Statuto albertino, ossia una Carta in cui vengono enunciati quei principi costituzionali e

---

[2] G.F. Ferrari, voce *Rappresentanza istituzionale*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1991, pp. 2-3.

[3] F. Cassella, voce *Rappresentanza politica*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 2000, p. 471.

[4] La nuova Camera determina «la fine completa del monopolio legislativo del parlamento, che fu il massimo portato della rivoluzione dell'89». Cfr. S. Panunzio, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Arti grafiche Trinacria, Roma, 1939, p. 15.

[5] Come nell'Italia prefascista, la forma di governo statuita rimane quella parlamentare, ma viene razionalizzata la disciplina della fiducia e della sfiducia. Il Capo del Governo ha una posizione debole, nel timore del ripetersi di derive autoritarie; le dinamiche caratterizzanti la forma di governo sono condizionate dalla conformazione del sistema dei partiti, che si contraddistingue per un pluripartitismo estremo, legato ad una legislazione elettorale basata – per assicurare che vengano rappresentate le molteplici voci degli italiani – sul proporzionalismo.

Il principio proporzionale viene applicato nell'elezione della Costituente, ma non viene costituzionalizzato e perciò le leggi elettorali repubblicane finiscono per disattenderlo. G. de Vergottini, *L'evoluzione del sistema politico-istituzionale*, in *Federalismi.it*, 9, 2011, pp. 7-11, https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18072&dpath=document&dfile=03052011095628.pdf&content=L%27evoluzione%2Bdel%2Bsistema%2Bpolitico%2B%2D%2Bistituzionale%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B.

liberali poi soffocati dalle mosse liberticide fasciste, dal secondo Risorgimento – ossia dagli anni della transizione costituzionale – deriva un incontro tra i più vari pensieri politici al fine di redigere una Costituzione dai valori condivisi, una Costituzione garantista, incentrata sulla ricerca degli equilibri istituzionali ed in cui il popolo è sovrano[6].

2. *La rappresentanza istituzionale*

Nella teoria della sovranità nazionale, il voto viene letto non come una forma di partecipazione politica, ma come una funzione esercitata in nome della Nazione, funzione mediante la quale non si scelgono i propri rappresentanti, ma semplicemente i "migliori", ossia coloro che sono in grado di esercitare il potere, perseguendo il bene comune. Essendovi un unico interesse nazionale e non una pluralità di interessi, è lecito che alla scelta dei rappresentanti proceda solo un numero limitato di cittadini, maschi, colti e benestanti. Portando agli estremi queste considerazioni, emerge che la rappresentanza politica non deriva necessariamente da una fase elettorale. L'elettività è un requisito essenziale della teoria liberale della "rappresentanza", ma proprio tale teoria permette la successiva degenerazione in senso monarchico-conservatore e poi dittatoriale, in quanto la designazione di soggetti capaci può, in ultima analisi, prescindere dall'elezione. Ne deriva che lo stesso concetto di "rappresentanza politica" può essere esteso agli Organi statali in generale, dal Sovrano al Governo sino al Duce[7]. Il Parlamento dunque non si differenzia dalle altre Istituzioni, bensì esprime, tanto quanto le altre, la volontà dello Stato[8].

Lo Stato è un'Istituzione necessaria che rappresenta giuridicamente tutta la Nazione, non dotata di per sé di personalità giuridica. Il rapporto rappresentativo non deriva da un contratto; ha invece carattere istituzionale, è naturale e necessario. Lo Stato esiste a prescindere dal rapporto rappresentativo; la funzione rappresentativa che esercita è accidentale ed estrinseca. La "rappresentanza" costituisce «la qualificazione della titolarità del potere statale nei confronti della Nazione»[9], è la via grazie alla quale lo Stato-persona rappresenta la Nazione.

Il fascismo identifica la Nazione con lo Stato, aggirando così il dualismo Stato-Nazione proposto dal regime liberale. In tal modo, si evita ogni possibili-

---

[6] A. Barbera, *Il governo parlamentare dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *L'unificazione istituzionale e amministrativa dell'Italia*. Atti di Convegno. *Convegni del 150° dell'Unità d'Italia* (Bologna, 6 dicembre 2010), pp. 77-78, http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1168/Pub2_dapag_033.pdf.

[7] S. Curreri, *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze University Press, Firenze, 2004, pp. 51-52.

[8] Ivi, p. 59.

[9] F. Cassella, voce *Rappresentanza politica*, cit., pp. 470-471.

tà di conflitto, si evita che lo Stato rischi di uscire sconfitto da uno scontro con il popolo, popolo che costituisce il principale elemento sociale della Nazione[10]. Carlo Esposito afferma che «Nazione e Stato anche se idealmente possono pensarsi separati, in atto formano un tutto inscindibile»[11]. Ma quest'eguaglianza non è biunivoca: per il Regime, lo Stato non si esaurisce nella Nazione.

Tale nozione unitaria dello "Stato" trova riscontro nella concezione organica della "rappresentanza politica", in base alla quale si crea un rapporto unilaterale di connessione della società con lo Stato. «In tale rappresentanza, qualificata come politica, il rappresentante non agirebbe in nome del rappresentato, ma in nome proprio, non eserciterebbe diritti o poteri del rappresentato, ma diritti suoi propri; non vi sarebbe vincolo o rapporto giuridico tra il rappresentato ed il rappresentante, ma solo una certa omogeneità, somiglianza, aderenza del rappresentante al rappresentato»[12]. Si genera una totale compenetrazione tra i soggetti che vengono investiti della funzione di Organi e l'organizzazione statale complessiva. Lo Stato rappresentante si identifica nei suoi Organi, ciascuno e contemporaneamente tutti, strumentali all'esercizio della funzione rappresentativa. Vi è perciò un complesso articolato ma unitario di Organi, che vengono organizzati dallo Stato fascista in modo da essere tutti rappresentativi, laddove costituiscano una manifestazione della vita nazionale. Lo Stato "organizza" la Nazione, dando attuazione ad un'unica volontà, espressa per mezzo dei suoi Organi, che in definitiva sono essi stessi lo Stato. Ad essere rappresentativo è il contenuto delle funzioni delle Istituzioni e non la loro modalità di formazione[13]. È così che l'elemento gerarchico incentrato sulla nomina prende il posto di quello rappresentativo-elettivo.

La "rappresentanza istituzionale" va intesa come "rappresentanza integrale"[14]: il Parlamento è solo un Organo del sistema e la rappresentanza parlamentare costituisce l'espressione di una Nazione ordinata nelle sue Istituzioni fondamentali, che sono per loro natura rappresentative, ossia il Pnf[15] e le Corporazioni.

Santi Romano, Maestro – insieme a Donato Donati – di Esposito, nell'analizzare il tema del "rapporto tra rappresentante e rappresentato", finisce per

---

[10] Ivi, p. 471.

[11] C. Esposito, *Lo Stato e la Nazione italiana*, in *Archivio di Diritto Pubblico*, v. II, 1937, p. 410, scritto in cui l'Autore cita M. Maraviglia, *Alle basi del regime*, Libreria del Littorio, Roma, 1929, p. 14.

[12] C. Esposito, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. I, Cedam, Padova, 1939, p. 311 ss.

[13] F. Cassella, voce *Rappresentanza politica*, cit., pp. 470-471.

[14] F. Lanchester, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 107-108.

[15] Si veda la quadripartizione triepeliana dei rapporti tra Stato e partiti, nel cui ambito rientra l'*Inkorporation* del Partito nello Stato, cfr. H. Triepel, *Die Staatsverfassung und die politischen Parteien*, Preußische Druckerei, Berlin, 1927. Sul ruolo del Partito, cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, voce *La rappresentanza politica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Varese, 1987, p. 571 ss.

qualificare come rappresentativa degli interessi generali della Nazione la Camera dei Fasci, nella quale i consiglieri nazionali – termine che Santi Romano utilizza in un'ottica di intolleranza verso la tradizione parlamentare – assumono la loro carica *ope legis* e *ratione muneris*, ossia in forza delle funzioni ricoperte nello Stato o nel Partito fascista (certificate con un atto dichiarativo – e non costitutivo – del Duce)[16]: «questa rappresentanza è politica nel senso più pieno della parola, giacché della nuova Camera faranno parte non esponenti di particolari interessi e di particolari forze economiche, ma soltanto elementi che, nel loro insieme costituiscono una sintesi dell'intera vita nazionale»[17]. A nulla servono ormai le elezioni, secondo Santi Romano: «vera rappresentanza non può aversi finché l'assemblea che ha il compito di attuarla non rispecchi nella sua stessa struttura, anziché casuali, effimeri e contingenti raggruppamenti di individui, una istituzionale e solida organizzazione sociale»[18].

3. *Le riforme istituzionali fasciste alla prova dell'elasticità dello Statuto albertino*

L'art. 2 dello Statuto albertino statuisce che: «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo». Il significato generico di "rappresentanza" di cui allo Statuto serve per consentire la coesistenza della Camera elettiva con il Senato di nomina regia, ma è proprio questa vaghezza che permette successivamente una torsione del sistema da parte di Mussolini[19]. Lascia riflettere il fatto che Massimo Severo Giannini, incaricato insieme ad Arturo Carlo Jemolo di introdurre lo Statuto nell'ambito della collana promossa dal Ministero della Costituente, paragoni lo Statuto a «certe illustri facciate»[20], espressione che rende evidente l'inidoneità del testo a frenare i mutamenti ordinamentali[21]. Si deve ora comprendere sino a che punto lo Statuto concede spazio all'interpretazione e quand'è che l'atto interpretativo finisce per determinare una distorsione irreversibile del sistema.

Luigi Rossi, nel suo celebre contributo su *La «elasticità» dello Statuto italiano*, afferma che l'elasticità è una qualità che solo alcune Costituzioni hanno; tali Carte si

---

[16] G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 99-106.

[17] S. Romano, *Relazione della Commissione del Senato sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in F. Perfetti, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci, Roma, 1991, p. 416.

[18] Ivi, p. 415.

[19] G.F. Ferrari, voce *Rappresentanza istituzionale*, cit., p. 3.

[20] A.C. Jemolo, M.S. Giannini, *Lo Statuto albertino*, Sansoni, Firenze, 1946, p. 45.

[21] Va considerato però che, se è vero che lo Statuto albertino non è riuscito a frenare il potere eversivo, non adempiendo allo scopo primario di una Carta costituzionale, è anche vero che lo Statuto albertino non nasce per frenare il potere, bensì viene emanato nel 1848 – anno dei moti rivoluzionari – al fine di tutelare la Monarchia.

adattano alle diverse necessità che il tempo e le mutevoli circostanze comportano. Esse sono dotate di «formule, sintetiche e generiche»[22], lasciando «largo margine al loro sviluppo e alla loro integrazione mediante leggi costituzionali particolari, consuetudini e interpretazioni varie»[23]. Seguendo la tradizionale distinzione tra Costituzioni rigide e flessibili, lo Statuto albertino risulta difficilmente classificabile: sembra rigido, anche da un punto di vista sostanziale, «in quanto raccoglie norme fondamentali, diverse dalla legislazione ordinaria, e in quanto si tratta di un solenne atto scritto, emanato in un giorno determinato, voluto da un particolare potere costituente, e fonte di tutti i poteri costituiti»[24]; ma può essere considerato anche flessibile, «in quanto si ammette la competenza parlamentare a modificarlo»[25]. Il Giurista però non ritiene che la modificabilità da parte del Parlamento rappresenti l'essenza della flessibilità[26]. Infatti, Rossi sostiene che il Parlamento abbia questa competenza non per natura, ma semplicemente perché è necessario che un Organo provveda alle inevitabili modificazioni; si sarebbe potuto investire di tale potere una speciale Costituente o ricorrere al plebiscito.

Lo Statuto implicitamente distingue le Leggi costituzionali dalle ordinarie, in forza della presunzione – escluse poche eccezioni – che il suo contenuto abbia «indole costituzionale»[27], considerando anche che si tratta – come afferma il Preambolo – di una «Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile».

Nello Statuto si crea, dunque, «un felice connubio della costituzione rigidamente scritta col suo progressivo adattamento alle varie circostanze, connubio favorito appunto dal carattere dell'elasticità»[28]. Guardando alle riforme fasciste, Rossi si chiede se però alcune Leggi abbiano derogato agli articoli statutari, pur es-

---

[22] L. Rossi, *La «elasticità» dello Statuto italiano*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. I, Cedam, Padova, 1940, p. 28.

[23] *Ibid.*

[24] Ivi, p. 38.

[25] *Ibid.*

[26] Si segnala il pensiero di Alessandro Pace che considera rigida – in linea di principio – qualsiasi Costituzione scritta; a prescindere da ulteriori requisiti, le Costituzioni scritte sono rigide e, di conseguenza, immodificabili, a meno che le Costituzioni stesse non dispongano diversamente. Sul punto, cfr. A. Pace, *La «naturale» rigidità delle costituzioni scritte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, v. XXXVIII, 7, 1993; Id., *In difesa della naturale rigidità delle costituzioni scritte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, v. XL, 2, 1995; Id., *La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra costituzione*, Cedam, Padova, 1996; Id., *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Cedam, Padova, 2002. Come si coglie dal titolo stesso del saggio, diversamente si esprime Sergio Bartole nel suo contributo, *L'inevitabile elasticità delle Costituzioni scritte tra ricognizione dell'esistente e utopia dei valori*, in Aa.Vv., *Il metodo nella scienza del diritto costituzionale.* Atti del Seminario di studio (Messina, 23 febbraio 1996), Cedam, Padova, 1997.

[27] L. Rossi, *La «elasticità» dello Statuto*, cit., p. 39.

[28] Ivi, p. 40.

sendo essi «larghi e duttili»[29]: egli, propendendo per la tesi che lo Statuto è intaccato da tali Leggi, implicitamente ammette un limite di elasticità e di rottura. Il punto debole del pensiero rossiano consiste nel non definire cosa sia quel nucleo rigido dello Statuto che, se modificato, porta alla "rottura" dell'ordinamento statutario[30].

Si consenta di fare un balzo indietro nel tempo al fine di riempire la lacuna del ragionamento di Rossi e, nello specifico, di riprendere quanto Cavour scrive il 10 marzo 1848 in un suo articolo su *Il Risorgimento* concernente *Critiche allo Statuto*[31]. Nel Preambolo, lo Statuto si autoqualifica «Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia», ma Cavour sostiene che il potere di modificare le forme politiche a seconda delle esigenze sociali è insito nella comunità politica, col limite – che egli, diversamente da Luigi Rossi, individua esplicitamente – del rispetto del patto che lega «in modo indissolubile il popolo e il Re». Popolo e re, presenti insieme in Parlamento, in forza dell'art. 3 dello Statuto, detengono l'esercizio del potere legislativo collettivamente: è quindi proprio in Parlamento che possono essere modificate le clausole di quel patto, per mantenerle sempre attuali. La rigidità risiede nel fatto che popolo e Re possono modificare solo congiuntamente il patto e nell'impossibilità di rottura del patto. L'origine della simultanea rigidità ed elasticità dello Statuto ha perciò carattere prettamente politico e deriva da un necessario gioco di equilibri tra il ruolo del Re e delle Istituzioni rappresentative: viene escluso da Cavour l'elemento della flessibilità, ossia viene esclusa la riduzione della Carta fondamentale ad una fonte ordinaria liberamente modificabile[32].

È chiaro che – osserva Fulco Lanchester con lo sguardo dei posteri – superato il limite di elasticità, come avviene in un corpo solido reale, si genera

---

[29] Ivi, p. 33.

[30] F. Lanchester, *La rappresentanza in campo politico*, cit., pp. 106-107.

[31] C. Cavour, *Critiche allo Statuto*, in *Il Risorgimento*, 63, 10 marzo 1848.

[32] Per ampie considerazioni sull'elasticità statutaria, sulla natura rigida del nucleo fondamentale dello Statuto albertino e sulla progressiva demolizione della forma di governo statutaria dovuta alle riforme fasciste, si vedano le riflessioni e le citazioni dottrinarie di M. Fioravanti, *Principio di sovranità e rigidità della Costituzione: dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Parole e concetti nello svolgersi del lessico istituzionale italiano*. Atti di Convegno (Villa Medicea di Castello, Firenze, 11 novembre 2011), Accademia della Crusca, Firenze, 2012, pp. 67-83. Sul tema della "natura dello Statuto albertino", si rinvia al pensiero di Romano Ferrari Zumbini, che evidenzia quei delicati equilibri creatisi tra l'osservanza di quadri normativi e la creatività di prassi evolutive; sono proprio queste dinamiche che permettono allo Statuto di adeguarsi alle diverse circostanze, seppure con numerosi "strappi". Sul punto, cfr. R. Ferrari Zumbini, *Tra idealità e ideologie. Il rinnovamento costituzionale del Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Giappichelli, Torino, 2008; Id., *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849*, Luiss University Press, Torino, 2016; si veda anche P. Casana, *A proposito di "Tra norma e vita" di Romano Ferrari Zumbini*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, v. XCI, 1, 2018, p. 274.

una deformazione permanente, detta plastica. Per rimanere nella metafora, quando tale corpo inizia a deformarsi, passando da un comportamento elastico ad uno plastico, vuol dire che il valore della tensione a cui è sottoposto è pari al punto di snervamento. Superato tale punto, si verifica la rottura del materiale[33]. Così anche lo Statuto, nonostante la sua natura elastica, finisce per "rompersi": ciò accade quando vengono superati o negati i principi supremi indefettibili della Carta costituzionale.

Gli anni del Regime – in particolare, i mutamenti istituzionali e le leggi liberticide del Ventennio – destabilizzano il sistema tanto da rendere, dopo il 25 luglio 1943, impossibile "tornare allo Statuto", in quanto si è ormai ben oltre il limite di elasticità[34].

4. *Dopo la caduta del Regime: da un Parlamento con funzioni amministrative ad un Parlamento con funzioni amministrative e para-giurisdizionali*

Se da un lato il R.D.L. 2 agosto 1943 n. 705 statuisce lo scioglimento della Camera dei Fasci, dall'altro lato il Consiglio dei Ministri della Rsi approva la soppressione del Senato col D.Lgs. del Duce 29 settembre 1943 n. 867 (pubblicato appena nella GU d'Italia[35] n. 36 del 14 febbraio 1944). La soppressione del Senato forse intende riprendere l'iniziale programma del fascismo che include l'abolizione del Senato e l'istituzione di un Consiglio Nazionale tecnico del lavoro intellettuale e manuale, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura[36].

Seppure il Decreto Legislativo del Duce costituisce un atto non riconosciuto dal Regno del Sud, già il Regio Decreto-Legge di scioglimento della Camera rende il Senato inoperante, dal momento che l'art. 48 dello Statuto albertino prevede la contemporaneità delle sessioni della Camera e del Senato[37]. Autorevole dottrina sostiene, infine, che il D.L.Lt. 25 giugno 1944 n. 151 (prima

---

[33] Si definisce carico di rottura il valore limite che determina lo smembramento di un oggetto.

[34] F. Lanchester, *La rappresentanza in campo politico*, cit., p. 112; Id., *La Costituzione tra elasticità e rottura*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 8-9.

[35] È questo il nome che prende la Gazzetta Ufficiale dal 19 ottobre 1943, dopo la proclamazione della Rsi che all'epoca include anche Roma. Il 18 novembre il Governo Badoglio stampa, mediante stamperie private, una nuova Gazzetta Ufficiale del Regno con numerazione speciale che ricomincia da 1.

[36] In seguito, Mussolini fa predisporre degli studi – mai giunti al piano pratico – al fine di dar vita ad un nuovo Senato. Cfr. L. Ciaurro, *La Camera dei Fasci a Venezia e il progetto di riforma del Senato*, in *Nomos*, 1, 2019, pp. 27-33, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/05/LA-CAMERA-DEI-FASCI-A-VENEZIA-E-IL-PROGETTO-DI-RIFORMA-DEL-SENATO-1.pdf.

[37] L. Ciaurro, *L'uomo che guidò il Senato Commissariato*, in *Nuova Antologia*, v. DCXIX, 2288, 2018, pp. 20-21, http://webtv.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/Luigi_Ciaurro.pdf.

Costituzione provvisoria) comporti la cessazione dell'attività di entrambe le Camere, non essendovi riferimento alcuno al Senato ed essendo rimandata – in tale sede – l'elezione di una nuova Camera dei Deputati, che – ai sensi del R.D.L. n. 705/1943 – avrebbe dovuto essere eletta e convocata entro 4 mesi dalla cessazione dello stato di guerra[38].

Tornando alla Rsi, va segnalato che viene disposto il trasferimento della Camera dei Fasci a Venezia e viene elaborato l'istituto della gestione commissariale delle amministrazioni delle Camere[39]; tutti i dati concernenti tale esperienza repubblicana devono essere letti nella consapevolezza che l'ordinamento del Nord Italia non acquisisce mai una forma giuridica compiuta e che gli atti della Rsi sono perciò privi di fondamento giuridico[40]. È il Regno del Sud a ricostruire la Nazione italiana nei tortuosi anni della transizione costituzionale[41].

---

[38] Ivi, p. 21; C. Mortati, *La Costituente* (1945), ora in Id., *Raccolta di scritti. Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1972.

[39] L'ing. Elio Turola ricopre il ruolo di Commissario straordinario ed esercita quindi le attribuzioni deferite dai Regolamenti del soppresso Senato nei riguardi del personale, degli Uffici e del patrimonio, nonché attribuzioni simili in riferimento alla Camera dei Fasci.

Essendo stata la Camera a traslocare nell'Italia settentrionale e non il soppresso Senato, si verifica un'evidente indisponibilità dei senatori a cambiare sede rispetto ai deputati o camerati che dir si voglia. Inoltre, se da un lato il delegato Turola – quale ex Direttore generale (Economato e Questura) della Camera – ha maggior influsso sui camerati (che subiscono forti pressioni coercitive), dall'altro lato il Segretario generale del Senato Domenico Galante si prefigge di convincere i dipendenti del Senato a non trasferirsi. Va aggiunto che la Camera Alta è per tradizione vicina alla Monarchia e dunque i suoi membri non si riconoscono nella nuova Repubblica Sociale.

Turola – dopo un breve operato – viene sostituito l'8 marzo 1944 da un più mite Araldo di Crollalanza. Cfr. E. Lantero, *Il Senato del Regno tra luglio 1943 e giugno 1944*, in *MemoriaWeb*, 6, 2014, http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/Amministrazione%20Senato_testo.pdf, studio nel quale si legge che il Segretario generale del Senato Galante scrive, presumibilmente nel giugno del 1944, della mancanza di legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti assunti dall'ing. Turola, in qualità di primo Commissario della Rsi. Per una trattazione vasta del tema del "commissariamento delle Camere", v. L. Ciaurro, *La Camera dei Fasci*, cit., pp. 8 e 15-16.

[40] Persino lo stesso Duce, nel discorso pubblico tenuto al teatro lirico di Milano il 16 dicembre 1944, riconosce un limite contro il quale la Rsi si è dovuta scontrare: «Mi sembrava prematuro creare un vero e proprio Stato di diritto nella pienezza di tutti i suoi istituti, quando non avevamo ancora le Forze Armate che lo sostenessero». Sulla Rsi, cfr. L. Ciaurro, *La Camera dei Fasci*, cit., pp. 4-5; M.S. Giannini, *Repubblica*, *II. Repubblica sociale italiana*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988; L. Martone, *Guerra civile e diritto*: *una costituzione per la Repubblica di Mussolini*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, 16, 2008.

[41] Sulla problematica della continuità-discontinuità, cfr. U. Allegretti, *Costituente e costituzionalismo*: *continuità e discontinuità*, in *Democrazia e Diritto*, 4, 2005; Id., *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2014; G. Azzariti, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Giappichelli,

Pochi giorni dopo la Liberazione di Roma, il 7 giugno 1944 il Segretario generale del Senato Domenico Galante ritorna operativo e ordina a parte dei dipendenti della Camera Alta – seguendo l'orientamento dettato dal Comando alleato – di riprendere l'attività[42]. Dunque, il Presidente Paolo Thaon di Revel riottiene la sua carica per poi dimettersi già il 10 luglio 1944, spinto dal Capo del Governo Bonomi, che invita a nominare Pietro Tomasi della Torretta[43].

Nel luglio 1944 viene ricostituita la Camera dei Deputati ed il Governo sceglie Vittorio Emanuele Orlando come nuovo "Presidente simbolico", che resta in carica fino al giugno 1946[44]. L'Ufficio di Presidenza si impegna nella defascistizzazione dei luoghi simbolo del Palazzo della Camera e nell'epurazione e nella riforma delle procedure parlamentari; si provvede inoltre al collocamento di lapidi in memoria di parlamentari caduti vittime di persecuzione fascista[45]. Vanno infine ricordate le difficoltà legate alla restituzione di documenti, arredamenti e materiale vario di Camera e Senato da Venezia a Roma[46].

Torino, 2000; S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2010; Id., *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014; M. Fiorillo, *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Giuffrè, Milano, 2000; L. Paladin, *Fascismo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967.

[42] Si ricorda poi un tentativo fallimentare di eliminare il Senato risalente al D.Lgs.P. 24 giugno 1946 n. 48.

L'effettiva soppressione dell'Alto Consesso avviene con la L. Cost. 3 novembre 1947 n. 3, quando il bicameralismo è ormai presente nel progetto costituzionale. I Servizi amministrativi vengono affidati, col D.P.C.M. 7 novembre 1947, al dott. Raffaele Montagna fino all'elezione del Senato repubblicano. Cfr. i documenti dell'ASSR e dell'ACS riprodotti in *La nascita del Senato repubblicano*, a cura di G. Spadolini, Senato della Repubblica, Roma, 1989; L. Ciaurro, *L'uomo che guidò*, cit., pp. 24-28 e 55-57.

[43] L. Ciaurro, *L'uomo che guidò*, cit., pp. 21-22.

[44] *Verbali del Consiglio dei Ministri (luglio 1943-maggio 1948). Governo Bonomi (18 giugno 1944-12 dicembre 1944)*, a cura di A.G. Ricci, vol. III, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 1995, in particolare il verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1944.

[45] Al di là della parentesi veneziana, Palazzo Montecitorio costituisce la sede della Camera dei Deputati del Regno, della Camera dei Fasci, della Consulta, della Costituente e della Camera dei Deputati della Repubblica: questo dato porta a riflettere sul tema della "continuità/discontinuità istituzionale". Cfr. ASCD, Verbale n. 15 Ufficio di Presidenza della Camera, 3 luglio 1945, Transizione Costituzionale. Collocamento di lapidi in memoria di parlamentari caduti vittime di persecuzione fascista: Lo Sardo, Buozzi e Pilati, p. 70; L. Ciaurro, *La Camera dei Fasci*, cit., pp. 26-27; P. Evangelisti, *Contributo per uno studio della classe dirigente nel periodo fascista*, in *Le Carte e la Storia*, 2, 2004, pp. 111-112.

[46] ASCD, Verbale n. 14 Ufficio di Presidenza della Camera, 13 giugno 1945, Transizione Costituzionale. Recupero a Venezia dei documenti, fondi e materiali della Camera, colà trasportati dal Governo fascista repubblicano, p. 67.

Rimanendo fermo che il Parlamento negli anni della transizione costituzionale non esercita la funzione legislativa, l'Istituzione ai Servizi amministrativi affianca l'esercizio di una funzione para-giurisdizionale. Celebre rimane lo scambio epistolare tra Vittorio Emanuele Orlando – in qualità di Presidente della Camera – e gli esponenti dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, confronto dal quale deriva l'applicazione del sistema dell'autodichia: la Camera, così come decide sull'assunzione dei suoi dipendenti e sulla risoluzione e regolamento patrimoniale dei rapporti con essi, ha il diritto di procedere all'epurazione (concetto applicato anche al Senato)[47].

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati opta per una Commissione interna per l'epurazione e la riorganizzazione della struttura, a cui in seguito si aggiunge una seconda Commissione per l'epurazione dei dipendenti tornati da Venezia, e si riserva le decisioni finali[48]; il Senato, invece, nomina una Commissione "semi-esterna" – presieduta dal consigliere di Stato Raffaele Montagna –, fermo restando che le deliberazioni vengono adottate dal Consiglio di Presidenza[49].

5. *Le due Costituzioni provvisorie e la Costituente: la riemersione del nesso tra rappresentanza politica e momento elettorale*

In considerazione della rottura irreversibile con lo Statuto, l'assetto istituzionale dev'essere ridisegnato. Nel periodo della transizione costituzionale l'Italia applica ben due Costituzioni, dette provvisorie, a conferma del fatto che si tratta di una fase di transizione: il D.L.Lt. n. 151/194 ed il D.Lgs.Lt. 16 marzo 1946 n. 98. Il tema della "forma di governo" assume un peculiare rilievo nell'ambito di tali Costituzioni, che riprendono ampiamente l'accordo di Salerno tra i partiti antifascisti e la Corona.

---

[47] ASCD, Verbale n. 13 Ufficio di Presidenza della Camera, 18 maggio 1945, Transizione Costituzionale. Rientro del personale della Camera e di altre Amministrazioni statali dal nord: tutti i casi al vaglio della Commissione per l'epurazione, p. 65; ASCD, Verbale n. 15 Ufficio di Presidenza della Camera, 3 luglio 1945, Transizione Costituzionale. Richiamo in servizio di 18 dipendenti fra i collocati a riposo nel 1944, in vista della ripresa dei servizi per il funzionamento della Consulta, p. 69; L. Ciaurro, *La Camera dei Fasci*, cit., p. 23; M. Pacelli, *Le radici di Montecitorio: uomini, pietre, miti*, Edizioni delle autonomie, Roma, 1983.

[48] ASCD, Verbale n. 2 Ufficio di Presidenza della Camera, 5 agosto 1944, Transizione Costituzionale. Compilazione dei nuovi Regolamenti. Allegato n. 1: Relazione della Commissione per l'epurazione e la riorganizzazione dei Servizi, all'Ufficio di Presidenza, p. 18; ASCD, Verbale n. 3 Ufficio di Presidenza della Camera, 8 agosto 1944, Transizione Costituzionale. Provvedimenti adottati dalla Commissione di epurazione, pp. 22-25; ASDC, Ricostruzione ed epurazione della Camera. 1944-1947, faldone 3-4, busta 1, sottofascicolo 5.

[49] Va segnalata la questione della "confisca" dei beni. Cfr. L. Ciaurro, *L'uomo che guidò*, cit., p. 33.

Vanno segnalati tre punti salienti del nuovo quadro ordinamentale: l'introduzione della Luogotenenza; le dinamiche relazionali Esecutivo-Costituente inerenti alla legislazione ordinaria; e l'indizione del *referendum* istituzionale ed elettivo della Costituente, che restituisce alla rappresentanza politica il suo intimo legame col voto popolare.

A. La figura della Luogotenenza, non prevista a livello statutario, rileva in quanto, nella sua atipicità, testimonia un primo allontanamento dalla forma monarchica, confermato dalla designazione dei membri del Governo da parte dei partiti politici, che offrono centralità al principio della rappresentanza politica: ne deriva un evidente mutamento degli equilibri costituzionali[50].

Umberto II di Savoia – Luogotenente Generale del Regno in base agli accordi della Svolta di Salerno – firma il D.L.Lt. n. 151/1944, che, ai sensi dell'art. 1, stabilisce che, dopo «la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali» avrebbero dovuto essere «scelte dal popolo italiano che a tal fine» avrebbe eletto «a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato»; col D.L.Lt. n. 98/1946 si decide che sia il voto istituzionale sia le elezioni avvengano mediante *referendum*.

Il 9 maggio 1946, a meno di un mese dal *referendum*, Re Vittorio Emanuele III abdica, confidando di scindere le sue responsabilità inerenti all'avvento del fascismo da quelle della famiglia Savoia in senso ampio. Tale abdicazione avviene sotto la vigenza del D.L.Lt. n. 98/1946 che dispone, invece, la perduranza del regime luogotenenziale sino al voto; è significativo che, nel passaggio di consegne all'erede, non vengano nemmeno seguiti i riti previsti dallo Statuto albertino, ossia il giuramento del nuovo Re e le dimissioni del Governo De Gasperi[51].

B. La gestione dei rapporti tra Esecutivo e Costituente in materia di legislazione ordinaria si caratterizza per essere soggetta a continue mutazioni[52]. L'art. 4 della prima Costituzione provvisoria attribuisce al Governo la competenza generale a deliberare atti aventi forza di legge sino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, a prescindere dalla presenza di condizioni di urgenza. Il solo limite posto al Governo consiste nei pareri, solitamente facoltativi, della Consulta sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi sottoposti ad essa dal Governo[53]. L'art. 3 della seconda Costituzione provvisoria limita il potere di

---

[50] P. Caretti, *Forme di governo e diritti di libertà nel periodo costituzionale provvisorio*, in *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente*, a cura di E. Cheli, Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 31-127.

[51] L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 19-71.

[52] P. Caretti, *Forme di governo*, cit., pp. 31-127.

[53] Viene istituita, col D.Lgs.Lt. 5 aprile 1945 n. 146, una Consulta Nazionale. L'Organo si compone di ex parlamentari antifascisti, membri di categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e da reduci, designati (dunque, non eletti) dai membri dei principali partiti politici

legislazione ordinaria del Governo, riservando alla Costituente la competenza sulla materia costituzionale, sulle Leggi elettorali e su quelle di approvazione dei trattati internazionali, potendo inoltre il Governo rivolgersi alla Costituente in riferimento ad ogni altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa[54].

Il tema dei "rapporti tra Esecutivo e Costituente in materia di legislazione ordinaria" è oggetto di discussione nell'ambito della stessa Costituente, che – mediante le parole degli on. Calamandrei e Mastrojanni – rivendica di essere l'unica Istituzione eletta dal popolo, dubitando persino della validità delle due Costituzioni provvisorie, laddove non vengano ratificate dalla Costituente[55].

Dal dibattito emerge la proposta dell'on. Terracini di istituire una Commissione "degli affari politici", in seno alla Costituente, in modo che sia la Commissione a valutare quali atti, presentati dal Governo, meritino una discussione presso la Costituente[56].

Una simile proposta viene elaborata dagli on. Lussu, Bruni e Perassi ed il risultato porta all'approvazione di un articolo aggiuntivo al Regolamento della

---

(si vedano le integrazioni di cui al D.Lgs.Lt. 30 aprile 1945 n. 168, per ciò che concerne numero e modalità di scelta dei membri).

Il D.Lgs.Lt. 21 agosto 1945 n. 539 stabilisce che la Consulta si serva dei locali e servizi della Camera dei Deputati ed adotti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei Deputati in vigore prima del 28 ottobre 1922 (data della marcia su Roma) fino alla deliberazione del proprio Regolamento interno, discusso ed approvato nelle sedute del 9, 10 e 11 gennaio 1946. Il nuovo testo si distacca dal citato Regolamento della Camera solo laddove il diverso ruolo dell'Istituzione lo rende necessario: in campo legislativo, la Consulta è titolare di poteri consultivi sui provvedimenti del Governo, ma non di funzioni deliberative.

Il Governo si rivolge alla Consulta per ottenere pareri in merito a 185 schemi di provvedimenti legislativi, 2 dei quali sono oggetto di trattazione in Assemblea plenaria della Consulta, ossia la Legge elettorale per la Costituente e le Norme integrative concernenti la Costituente; per il resto, l'esame dei testi viene svolto dalle competenti Commissioni (alcune sedute si svolgono a Commissioni riunite).

Vengono eletti deputati alla Costituente 128 membri della Consulta nel *referendum* del 2 giugno. Cfr. Camera dei Deputati, *50° anniversario della Repubblica italiana. Dalla Consulta alla Costituente. Documenti del periodo di transizione costituzionale tratti dai fondi dell'Archivio storico della Camera*, Servizio informazione parlamentare e relazioni esterne – Ufficio atti e pubblicazioni, Roma, 1996, pp. IX e 1; L. Paladin, *Per una storia costituzionale*, cit., pp. 19-71; e v. il sito https://storia.camera.it/regolamenti/il-regolamento-della-consulta-nazionale.

[54] Cfr. S. Bartole, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2004.

[55] Sulla questione delle "dinamiche Esecutivo-Costituente", cfr. le sedute della Costituente del 15 e 19 luglio, 11, 12, 13 e 17 settembre 1946, https://storia.camera.it/lavori/transizione/leg-transizione-costituente#nav. Sulla validità dei Decreti n. 151/1944 e n. 98/1946, cfr. O. Ranelletti, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1946.

[56] Seduta della Costituente del 15 luglio 1946, sito cit.

Camera che era in vigore prima del 28 ottobre 1922, Regolamento applicato anche nell'ambito della Costituente[57]. Contenutisticamente, si prevede l'istituzione di 4 Commissioni permanenti divise per materia, le c.d. "Commissioni in sede legislativa", con il compito di analizzare tutti i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri, al fine di statuire se spetti al Governo emanarli come Decreti Legislativi o se, per la loro «importanza tecnica o politica», debba essere la Costituente a provvedere mediante Legge ordinaria. Se il Governo dichiara la «massima urgenza», il disegno di legge non subisce l'esame delle Commissioni; se invece si tratta di mera «urgenza», le Commissioni sono tenute a pronunciarsi entro 5 giorni anziché 15.

L'articolo introdotto nel Regolamento è frutto di un compromesso[58], che presenta il limite di non riuscire ad arginare eventuali tentativi delle parti di aggirare lo schema prefissato, a causa della vaghezza delle espressioni utilizzate[59]: le Commissioni possono rinviare i disegni di legge alla Costituente dichiarandone l'«importanza tecnica o politica»; il Governo può eludere il controllo delle Commissioni grazie alla formula della «massima urgenza»[60].

C. Infine, il terzo aspetto su cui soffermarsi in tema di "forma di governo" è la scelta del D.L.Lt. n. 98/1946 di lasciare al corpo elettorale il voto sulla forma di stato, rivedendo quanto statuito nel D.L.Lt. n. 151/1944[61].

Il *referendum* del 2 giugno rappresenta, non solo l'occasione per procedere all'elezione della Costituente, ma anche il momento di decidere tra Monarchia e Repubblica[62]. A spingere per la votazione popolare è il Luogotenente Um-

---

[57] La proposta viene accettata anche dal Presidente del Consiglio De Gasperi.

Il testo della modifica regolamentare è approvato dalla Costituente il 17 settembre 1946, sito cit. Si segnala anche la *Circolare inviata dal Presidente del consiglio a tutti i ministri in data 5 ottobre 1946 per l'illustrazione dei criteri da seguire dopo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo relativamente alla formazione dei provvedimenti legislativi*, v. l'allegato all'*Introduzione* di Roberto Romboli, in *Il contributo della Costituente alla legislazione ordinaria. Verbali delle Commissioni legislative della Assemblea Costituente (2 settembre 1946-1 aprile 1948)*, a cura di R. Romboli, C. Fiumanò, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 32-34.

[58] Così afferma l'on. Vanoni, Verbale n. 1 della II Commissione, trascritto in *Il contributo della Costituente alla legislazione ordinaria. Verbali delle Commissioni legislative della Assemblea Costituente (2 settembre 1946-1 aprile 1948)*, a cura di R. Romboli, C. Fiumanò, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 229.

[59] Va evidenziato che è improprio l'utilizzo di un Regolamento come strumento per disciplinare i rapporti tra Governo e Costituente, statuiti con norme legislative. V. le parole di Calamandrei e di Bozzi nella seduta della Costituente del 12 settembre 1946, sito cit.; per un riferimento in dottrina, cfr. C. Mortati, *Sui poteri dell'Assemblea costituente in materia legislativa*, in *Rassegna di Diritto Pubblico*, 1, 1946, pp. 252-255.

[60] R. Romboli, *Introduzione*, cit., pp. 11-31.

[61] P. Caretti, *Forme di governo*, cit., pp. 31-127.

[62] Il Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 99 sul *referendum* istituzionale e relativo all'elezione della Costituente è frutto di accesi dibattiti in sede di CLN, in seguito in Con-

berto di Savoia, forse nella speranza che il popolo, politicamente impreparato, offra un'ultima *chance* alla Monarchia; il voto popolare è appoggiato anche dalla Democrazia Cristiana, intimorita dall'idea di assumersi una parte della responsabilità di tale decisione, e dagli Alleati. È così che il 2 giugno rappresenta un caso eccezionale di simultaneo esercizio della democrazia diretta e della democrazia rappresentativa[63]. È in questo momento che si afferma il principio della sovranità popolare, da cui deriva un generale mutamento delle dinamiche istituzionali[64].

Lo Stato democratico crea una cesura col passato fascista e con le sue speculazioni teoriche. Viene avanzato il tentativo di riconnettersi alla tradizione liberale, tentativo fallimentare considerati i cambiamenti sociali novecenteschi: le masse popolari entrano nella società politicamente attiva e viene introdotto il suffragio universale; allo Stato liberale monoclasse, fondato sulla sovranità nazionale o statale, si sostituisce lo Stato democratico pluriclasse, incentrato sul principio della sovranità popolare. I principi della rappresentanza nazionale e del divieto di vincolo di mandato vengono rivisti, tenendo conto del ruolo di mediazione politica che svolgono i partiti, quali Enti intermedi tra rappresentati e rappresentanti[65]. La rappresentanza politica, nel secondo dopoguerra, viene letta come base dell'unità statuale e come metodo di legittimazione del potere politico[66].

Non vi è continuità con l'epoca statutaria e viene reimpostato il problema della flessibilità-rigidità del sistema, in modo da offrire garanzie costituzionali a tutela dei diritti di libertà e del buon funzionamento dell'ordinamento; negli anni della transizione costituzionale si verificano dunque mutamenti che, come si intende far emergere da questo breve studio sulla questione della "rappresentanza", non sembra azzardato definire "rivoluzionari"[67].

---

siglio di Gabinetto e quindi in Consiglio dei Ministri; la Consulta lo approva con 172 voti favorevoli e 50 contrari. Cfr. Camera dei Deputati, *50° anniversario della Repubblica*, cit., p. 13.

[63] L. Paladin, *Per una storia costituzionale*, cit., pp. 19-71; B. Visentini, *Due anni di politica italiana (1943-1945). Quaderni di cultura politica*, vol. V, Edizioni del Partito d'Azione, Vicenza, 1945, pp. 21-24.

[64] P. Caretti, *Forme di governo*, cit., p. 34.

[65] S. Curreri, *Democrazia e rappresentanza*, cit., p. 191.

[66] G. Colavitti, *Rappresentanza e interessi*, cit., pp. 106-108.

[67] P. Caretti, *Forme di governo*, cit., pp. 125-127.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Caretti P., *Forme di governo e diritti di libertà nel periodo costituzionale provvisorio*, in *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente*, a cura di E. Cheli, Il Mulino, Bologna, 1979.

Ciaurro L., *La Camera dei Fasci a Venezia e il progetto di riforma del Senato*, in *Nomos*, 1, 2019, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/05/LA-CAMERA-DEI-FASCI-A-VENEZIA-E-IL-PROGETTO-DI-RIFORMA-DEL-SENATO-1.pdf, pp. 1-57.

Fioravanti M., *Principio di sovranità e rigidità della Costituzione: dallo Statuto alla Costituzione repubblicana*, in *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Parole e concetti nello svolgersi del lessico istituzionale italiano*. Atti di Convegno (Villa Medicea di Castello, Firenze, 11 novembre 2011), Accademia della Crusca, Firenze, 2012.

Lanchester F., *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Giuffrè, Milano, 2006.